

# **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO**

Ai sensi dell'art. 32 bis dello Statuto è istituito il Collegio dei Direttori di Dipartimento disciplinato dal presente regolamento, nelle more dell'emanazione dal Regolamento Generale di Ateneo.

## **Articolo 1**

### **Composizione**

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è composto da tutti i Direttori dei Dipartimenti istituiti presso l'Università di Foggia.

## **Articolo 2**

### **Attribuzioni del Collegio**

Il Collegio dei Direttori costituisce un collegamento fra i Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo promuovendo iniziative comuni e finalizzate allo sviluppo dell'Università e al migliore e proficuo rapporto con il territorio.

Il Collegio in particolare:

1. Esprime parere obbligatorio e non vincolante in merito:

- alla costituzione di nuovi dipartimenti, centri interdipartimentali, centri interuniversitari, consorzi e altre istituzioni, alla trasformazione ed eventuale cessazione di quelli esistenti;
- alle modifiche dei regolamenti interni dei Dipartimenti;

2. Formula proposte ed esprime pareri obbligatori e non vincolanti su tutte le materie di competenza dei Dipartimenti e dei Centri di cui al punto 1 ed in merito a:

- piano di sviluppo dell'Università
- programma annuale delle attività;
- criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;
- destinazione dei proventi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
- schema tipo di contratti e convenzioni;
- corsi di cui all'art. 35 dello Statuto;

- criteri utilizzati dal Nucleo di Valutazione, in aggiunta a quelli determinati dalla normativa vigente, per la verifica dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle strutture di ricerca;
- 3. formula proposte in merito ai criteri per la definizione dei fabbisogni e per la relativa ripartizione delle risorse umane, finanziarie e materiali tra le strutture didattiche e scientifiche;
- 4. promuove ed esprime pareri in merito all'istituzione dei centri di servizio, di cui agli art. 57 e 58 dello Statuto, e delle strutture di cui all'art. 61;
- 5. cura il monitoraggio del concorso dei Dipartimenti alle attività didattiche e formula proposte per il miglioramento dei relativi processi;
- 6. esprime i pareri richiesti dagli altri organi dell'Ateneo ed esercita le deleghe da questi conferite;
- 7. propone al Senato Accademico la graduatoria dei progetti per il conferimento degli assegni di ricerca;
- 8. propone la distribuzione delle borse di dottorato di ricerca fra tutti i corsi;
- 9. fornisce indicazioni per la predisposizione del Piano di Sviluppo edilizio dell'Ateneo limitatamente alle esigenze dei Dipartimenti e dei Centri di cui al punto 1;
- 10. esprime il parere sul Piano di Ateneo per la Ricerca.

I pareri sono espressi nella prima seduta utile e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

### **Articolo 3**

#### **Presidente**

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è coordinato dal Presidente.

L'elettorato attivo e passivo del Presidente è riconosciuto a tutti i membri del Collegio.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di Presidente ne assume le funzioni il Direttore più anziano nel ruolo ed in subordine "di età".

### **Articolo 4**

#### **Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

1. ha la rappresentanza del Collegio;
2. cura i rapporti con le altre strutture dell'Ateneo o degli organi corrispondenti di altre sedi universitarie;

3. convoca e presiede le assemblee del Collegio, ne fissa l'ordine del giorno anche sulla base delle richieste degli altri membri, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
4. conserva i verbali delle sedute e la documentazione relativa alle attività del Collegio;
5. cura la diffusione tra i membri del Collegio delle informazioni di cui venga in possesso in relazione alle sue funzioni;
6. nell'ambito delle competenze dell'organo che presiede promuove iniziative tese ad affrontare e risolvere i problemi comuni ai dipartimenti;
7. fa parte di diritto del Senato Accademico.

## **Articolo 5**

### **Elezione del Presidente**

Le votazioni per l'elezione del Presidente si svolgono a scrutinio segreto e sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

E' eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei votanti.

L'elezione del Presidente del Collegio è indetta dal componente più anziano nel ruolo o in subordine dal più anziano dal punto di vista anagrafico che provvede 60 giorni prima della scadenza della carica. In caso di intempestiva iniziativa provvede il Rettore.

L'esito delle votazioni è comunicato per la nomina al Rettore che provvede con proprio decreto.

Il Presidente rimane in carica tre anni accademici, sempre che permanga lo status di Direttore di Dipartimento.

L'incarico è rinnovabile una sola volta.